

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Le ultime sul credito adeguamento ambienti di lavoro**

Introdotta dall'art. 120 D.L. 34/2020, il bonus può essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi entro il prossimo 30.06.2021, termine abbreviato dalla legge di Bilancio 2021 rispetto all'originaria scadenza del 31.12.2021.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro era un'agevolazione destinata soltanto a una ristretta cerchia di **beneficiari** e non alla generalità dei contribuenti come il vicino credito sanificazione di cui all'art. 125 D.L. 34/2020: si tratta dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico di cui all'allegato 2 del D.L. 34/2020 (ristoranti, alberghi, bar, musei, teatri, ecc.), associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Il bonus spetta nella misura del **60% delle spese effettivamente sostenute nel 2020** entro il limite di 80.000 euro, previo invio della comunicazione dallo scorso 20.07.2020 e fino al 31.05.2021.

Le spese in questione riguardavano gli **interventi per contenere il virus**, compresi quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi/spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, investimenti in attività innovative (es. *smart working*), termometri, termoscanner.

Il credito si può utilizzare in **compensazione** a partire dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della citata comunicazione e in ogni caso **dal 1.01.2021** al 30.06.2021 (termine finale modificato dall'art. 1, c. 1098 L. 178/2020). Non è necessario attendere un provvedimento attuativo, poiché non è stata disposta una riduzione della misura del 60% in base ad una percentuale, come invece è accaduto per il credito sanificazione (art. 125 D.L. 34/2020). E' poi anche possibile **cedere il credito a terzi**, banche comprese, sempre **entro il 30.06.2021**.

Nonostante non sia stato esplicitamente riportato nella norma istitutiva (art. 120, D.L. 34/2020), come invece avvenuto per il credito d'imposta sanificazione, l'importo è da considerare **fiscalmente irrilevante** ai fini Ires/Irpef, Irap e ai fini del calcolo degli interessi passivi, ai sensi della disposizione di cui all'art.10- *bis* D.L. 137/2020, il quale prevede che tutti i contributi, le indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19, e da chiunque erogati (Stato, Regioni, Province, ecc.) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir.

Il **codice tributo** da utilizzare per questo credito è stato istituito dalla risoluzione 11.01.2021, n. 2/E e nel campo "*anno di riferimento*", per esplicita previsione introdotta proprio nella risoluzione, "*deve essere sempre indicato il valore 2021*".

In contabilità, invece, il bonus andrà considerato alla stregua di un **contributo in conto esercizio** e quindi da rilevarsi (ai sensi dell'OIC 12) soltanto nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento siano soddisfatte e che i contributi quindi saranno erogati.

Le **condizioni per fruire di tale credito sono**: l'aver sostenuto le spese ammissibili (e ciò si è verificato nel 2020); l'aver presentato/presentare la comunicazione, senza la quale non è possibile utilizzare il credito, nonostante si siano sostenute le spese.

Quindi, se entrambe le condizioni si sono avverate nel 2020, non c'è dubbio che vada contabilizzato nel 2020; se la seconda condizione si dovesse avverare nel 2021, potrebbe essere ragionevole pensare che insieme siano verificate nel 2021 e quindi in tale anno vada contabilizzato il bonus.